

Dalla Segreteria Nazionale

Valorizzazione (riscatto) ai fini pensionistici dei mesi relativi alla frequenza di corso di formazione relativo all'immissione nei ruoli della Polizia di Stato

Diverse sono le richieste di chiarimenti pervenute al SIAP in merito al conteggio ai fini previdenziali del periodo di frequentazione del corso L'INPDAP, con nota operativa nr.11 del 18 marzo 2010, successivamente diramata attraverso la nota ministeriale N. 333/H/O10 del 14 giugno 2010, ha disposto che i corsi di formazione frequentati dal personale dall' 1.1.1998 , dovranno essere riscattati ai fini previdenziali.

Quanto sopra evidenziato, già in altre occasioni sottolineato dal SIAP, sottopone all'attenzione dei colleghi che hanno frequentato il corso di formazione successivamente al 1° gennaio 1998, che se interessati al riconoscimento ai fini pensionistici del predetto periodo di formazione (es. allievo agente o allievo vice ispettore) dovranno valorizzarlo a domanda secondo le modalità dettate dall'INPS.

Si richiama infine, la circolare emanata in data 20 febbraio 2014 dalla Direzione centrale per le Risorse Umane con posizione n. 333/H/G49 ed avente oggetto: "chiarimenti in tema pensionistico e previdenziale", nella quale si specifica che "...**il personale della Polizia di Stato proveniente dai volontari in ferma prefissata**, dovrà riscattare, a titolo oneroso, detto periodo solo ai fini del trattamento di fine servizio, in quanto ai fini pensionistici, detto periodo è utile essendo soggetto ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del D. Lvo. 165/1997 a contribuzione."

Giova qui sottolineare che il riscatto di cui sopra non va confuso con il riscatto dei c.d. anni di scivolo, per i quali l'INPS provvede al computo in automatico ai soli fini pensionistici, mentre per quanto concerne il T.F.S. il dipendente dovrà produrre istanza per potere riscattare i periodi maturati.

Riferimenti:

- art. 14 del D.P.R. n. 1092/73;
- D. Lgs 314/98;
- Nota Operativa N. 11 del 18/03/2010 INPDAP, recepita dal Dipartimento della P.S. con nota n. 333/H/O10 del 14 giugno 2010;
- circolare del 20 febbraio 2014 dalla Direzione centrale per le Risorse Umane con posizione n. 333/H/G49

D.P.R. n. 1092/73

...

14. Servizi ammessi a riscatto.

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:

a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (3), modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636;

...

Roma, 24 settembre 2015

Dopo l'intervento della Segreteria Nazionale presso i competenti uffici ministeriali per avere chiarimenti urgenti sulla sperequazione, già ampiamente segnalata, in merito al trattamento economico e previdenziale riservato agli Allievi Agenti della Polizia di Stato durante il periodo del corso di formazione rispetto a quello riservato agli Allievi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, ha inviato la sua risposta.

Il comunicato della Segreteria Nazionale SIAP

A seguito della nostra nota Prot. Siap nr. 238/SG/13 del Marzo 2013, la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza ha inviato un'articolata risposta, in merito alla segnalata disparità di trattamento economico e previdenziale degli Allievi Agenti di Polizia durante il periodo del corso di formazione, rispetto a quello riservato agli Allievi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per il menzionato Servizio Pensioni e Previdenza “la differenza di trattamento è da imputare al diverso criterio di valutazione ai fini pensionistici dei corsi di formazione frequentati dai giovani allievi della Polizia di Stato, rispetto agli omologhi allievi delle altre Forze di Polizia, per la diversità delle prerogative previste dall'ordinamento militare”.

Per gli allievi sia Agenti che V. Ispettori, l'Inpdap con nota operativa n. 11 del 18 marzo 2010, ha specificato che a seguito del DLgs. n. 314/1997, sono stati considerati come periodo di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale, solo quelli anteriori alla data dell'1 gennaio 1998, mentre per i successivi corsi di formazione necessari per l'ammissione in servizio, il periodo di formazione può essere valorizzato ai fini pensionistici, attraverso l'istituto del riscatto; considerato che, i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un'indennità, che ai fini fiscali è solo assimilata a quello del lavoratore dipendente immesso in ruolo.

Giova ricordare che con nota del 24.05.2010, l'Ufficio I° - Affari generali e Giuridici della Direzione Centrale per gli Istituti d'Istruzione, ha fornito un chiarimento in merito allo Stato Giuridico degli allievi Agenti che frequentano i corsi di formazione per l'immissione in ruolo. Come noto, per gli impiegati civili dello Stato è prevista l'immissione in ruolo ed il connaturato riconoscimento dei tutti i diritti soltanto dopo il superamento del periodo di prova. La menzionata nota specifica che, sul tema la Corte di Cassazione ha anche precisato come “il periodo di prova nell'amministrazione pubblica è obbligatorio e le assunzioni sono assoggettate all'esito positivo dello stesso”. Ne deriva che il riconoscimento dei pieni diritti degli Agenti in prova, potrà avvenire soltanto dopo il superamento del corso e cioè solo quando si è perfezionato e consolidato il rapporto di lavoro. Tale assunto trova implicita conferma nel fatto che, allorché il legislatore ha inteso estendere diritti o tutelare situazioni particolari, lo ha fatto con adeguate e spresse disposizioni. Dunque, lo status dell'Agente corsista in prova presenta delle peculiarità diverse sul piano giuridico, di conseguenza diversa è la relazione degli effetti che ne derivano, che ovviamente sono solo in parte assimilabili a quelli dell'Agente in servizio effettivo. La diversità di status giuridico deriva, appunto, dall'esigenza imposta da vincoli normativi di portare a termine un programma formativo entro e non oltre un termine stabilito prima dell'ammissione definitiva in ruolo. Lo status degli allievi agenti è dunque una condizione transitoria e di breve durata che non può confrontarsi con lo status giuridico e il rapporto di lavoro consolidato dall'agente in servizio, con la conseguenza che per gli allievi agenti non possono trovare applicazione per analogia, tutte le disposizioni vigenti per il personale di ruolo.

Ciò premesso, la risposta ministeriale non ci convince sino in fondo, considerato che, si sostiene, la diversità di valutazione dei periodi di corso sia semplicisticamente riconducibile ai diversi ordinamenti (militare o civile) del personale corsista. Ma dal nostro punto di vista, trattasi comunque di personale appartenente allo stesso Comparto Sicurezza e Difesa e per il quale vale lo stesso contratto normativo ed economico, come previsto dalla lettura del combinato disposto degli art.li 1 e 3 del D.L.vo 195/95 successivamente integrato dal D.L.vo 129/2000, anche se la citata normativa non contempla espressamente la figura degli allievi corsisti sia civili che militari.

Per cui, prima di avventurarci in ricorsi che non possono e non devono essere orientati alla mera ricerca del consenso, ma alla risoluzione dei problemi, il S.I.A.P. ha dato mandato al proprio studio legale, affinché dopo accurato approfondimento valuti se sono configurabili violazioni di legge dei diversi profili ordinamentali sia civili che militari, i quali potrebbero aver determinato una sperequazione dei trattamenti tra gli allievi corsisti militari e civili, al fine di evitare di avventurarsi in ricorsi infruttuosi.

Nel contempo, siamo dell'avviso che tutte le eventuali soluzioni debbano essere seguite, tra cui quella di un appropriato e risolutivo intervento legislativo, percorso saggiamente suggerito dagli esperti del Servizio Trattamento Pensioni e Previdenza della Direzione centrale delle Risorse Umane, come si evince nella risposta allegata, per questo il S.I.A.P. si impegna sin d'ora a sostenere un ricorso gratuito per i propri iscritti, se emergeranno violazioni di legge dallo studio dei nostri legali, ma al contempo avvierà ogni utile iniziativa per un'appropriata modifica legislativa, volta a prevedere la disparità di trattamento, atteso che le norme del D.L.vo 195/95 non prevedono l'estensione dei diritti contrattuali agli allievi agenti – carabinieri o finanzieri, in quanto non risultano ancora immessi nei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Roma, 8 Aprile 2013

La Segreteria Nazionale